

## IRAP

L'attuale sistema impositivo fiscale prevede un'altra imposta: l'IRAP, cioè l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Ad essa sono sottoposti tutti i produttori agricoli (e quindi anche gli apicoltori) esclusi quelli con volume di affari annuo non superiore a Euro 2.582,28 (equivalenti a 5 milioni lire), elevato per le attività in zona montana a Euro 7.746,85 (equivalenti a 15 milioni di lire), esonerati dagli adempimenti agli effetti dell'IVA (vedi relativo paragrafo).

Per l'IRAP in agricoltura si applica, ancora per i redditi del 2002, un'aliquota agevolata del 1,9%. Nei programmi governativi attuali è prevista, invece, l'abolizione progressiva di tale imposta. Inoltre le Regioni hanno facoltà di variare l'aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale, e definire modalità di esenzione (per esempio la residenza in zone montane).

La base imponibile su cui applicare l'aliquota è data dall'ammontare dei corrispettivi e fatture di vendita cui vanno detratti:

- Ammontare degli acquisti destinati alla produzione,
- Contributi Inail,
- Spese relative ad apprendisti,
- Spese relative ai disabili,
- Spese per personale con contratto di formazione lavoro.

Se la base imponibile è inferiore a Euro 180.759,91 alla stessa va detratto l'importo di Euro 7.500,00.

Inoltre ai soggetti che hanno un totale dei componenti positivi (totale fatture e corrispettivi) non superiore, nel periodo d'imposta, ad Euro 400.000,00 spetta una deduzione dalla base imponibile pari a Euro 2.000,00 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta, fino a un massimo di cinque.

Da tenere presente che l'aliquota ridotta dell'1,9% si applica al valore della produzione corrispondente al numero degli animali (numero degli alveari/famiglie d'api) che rientrano nella capacità produttiva del terreno. Invece sul valore della produzione corrispondente al numero degli animali eccedenti (o nel caso di allevamento senza terreno) si applica l'aliquota ordinaria del 4,25%. Ad esempio ipotizzando una situazione in cui la base imponibile Irap dell'azienda apistica sia di Euro 30.000,00, il numero degli alveari/famiglie che rientrano nel reddito agrario del terreno sia 50, un terzo del totale di alveari dichiarati pari a 150, si ha che Euro 10.000,00 (un terzo dell'imponibile) scontreranno un'aliquota ridotta del 1,9%, mentre al rimanente imponibile (Euro 20.000,00) dovrà applicarsi l'aliquota ordinaria. (Circ.Min. Finanze n°141/E del 1998).

Nel caso di "impresa mista" con esercizio occasionale di attività diverse da quelle agricole (cessione di prodotti o servizi non ricompresi nella prima parte della Tab.A del decreto Iva), l'aliquota ridotta si applica alla frazione della base imponibile IRAP determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi specifici dell'attività agricola, e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini IRAP. (Circ.Min. Finanze n°141/E del 1998).

L'aliquota ridotta si applica anche per le operazioni occasionali che non abbiano natura di attività, come ad esempio la cessione di un bene strumentale usato.